

collaborano all'impresa.

(1) Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l'art. 150-bis, co. 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, co. 1, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20".

2540. Assemblee separate⁽¹⁾.

– [I]. L'atto costitutivo delle **società cooperative** può prevedere lo svolgimento di **assemblee separate**, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

[II]. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa **ha più di tremila soci** e svolge la propria attività in **più province** ovvero se **ha più di cinquecento soci** e si realizzano più gestioni mutualistiche.

[III]. L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate [2521 n. 9].

[IV]. **I delegati** debbono essere **soci** [253, 2542]. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

[V]. Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dis-

senzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

[VI]. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente **impugnate**.

[VII]. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati ⁽²⁾.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

⁽²⁾ V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

2541. Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari ⁽¹⁾.

– [I]. Se sono stati emessi **strumenti finanziari** privi di diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;

2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

[II]. La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario ⁽²⁾ o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

[III]. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

[IV]. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

⁽²⁾ V. *Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.*

2542. Consiglio di amministrazione. — La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma⁽¹⁾

La **maggioranza degli amministratori** è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

[Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi] ⁽²⁾.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci [2318, 2380-bis, 2457, 2530], in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici [2449]. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ *Comma inserito dall'art. 1, co. 936, lett. b), l. 27 dicembre 2017, n. 205 (GU del 29 dicembre 2017, n.302)*

⁽²⁾ *Comma soppresso dall'art. 29, d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

⁽³⁾ *Cfr. nota n. 1, sub art. 2512.*

⁽⁴⁾ *Cfr. nota n. 3, sub art. 2527.*

2543. Organo di controllo⁽¹⁾.

– [I]. La nomina del **collegio sindacale** è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette **strumenti finanziari non partecipativi**.

[II]. L'atto costitutivo può attri-

buire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. [III]. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

2544. Sistemi di amministrazione⁽¹⁾. – [I]. Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di **ammissione**, di **recesso** e di **esclusione dei soci** e le **decisioni** che incidono sui **rapporti mutualistici con i soci**.

[II]. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

[III]. Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in

misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

2545. Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa⁽¹⁾. – [I]. Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del **bilancio di esercizio** debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i **criteri** seguiti nella **gestione sociale** per il conseguimento dello **scopo mutualistico**.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

2545 bis. Diritti dei soci⁽¹⁾. – [I]. Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

[II]. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte

con la società.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

2545 ter. Riserve indivisibili⁽¹⁾. – [I]. Sono **indivisibili** le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

[II]. Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di **perdite** solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

2545 quater. Riserve legali, statutarie e volontarie⁽¹⁾. – [I]. Qualunque sia l'**ammontare del fondo di riserva legale**, deve essere a questo destinato almeno il **trenta per cento degli utili netti annuali**.

[II]. Una **quota** degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai **fondi mutualistici** per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

[III]. L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

2545 quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori⁽¹⁾. – [I]. L'atto costi-

tutivo indica le modalità e la **percentuale massima di ripartizione dei dividendi** tra i soci cooperatori.

[II]. Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione ⁽²⁾ non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

[III]. L'**atto costitutivo** può autorizzare l'assemblea ad **assegnare ai soci le riserve divisibili** attraverso:

a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;

b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

[IV]. Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

[V]. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽³⁾.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

⁽²⁾ Le parole «La condizione» sono state sostituite

tuite alle parole «Il divieto» dall'art. 30, lett. a), d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

(3) *Comma aggiunto dall'art. 30, lett. b), d.lgs. n. 310, cit.*

2545 sexies. Ristorni⁽¹⁾. – [I]. L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

[II]. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

[III]. L'assemblea può deliberare la ripartizione ⁽²⁾ dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

⁽¹⁾ *V. nota al Titolo VI.*

⁽²⁾ *V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.*

2545 septies. Gruppo cooperativo paritetico⁽¹⁾⁽²⁾. – [I]. Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la **direzione e il coordinamento** delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;

5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

[II]. La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

[III]. Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

⁽¹⁾ *V. nota al Titolo VI.*

⁽²⁾ *V. d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, recante disciplina dell'impresa sociale.*

Sezione V - Delle modificazioni dell'atto costitutivo

2545 octies. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente⁽¹⁾. – [I]. La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la **condizione di prevalenza**, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

[II]. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive ⁽²⁾, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilan-

cio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione [111 decies disp.att.].

[III]. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari ⁽³⁾.

[IV]. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice ⁽³⁾.

[V]. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente ⁽³⁾.

[VI]. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio ⁽³⁾.

[VII]. L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere

nuove eventuali obbligazioni contrattuali ⁽³⁾.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

⁽²⁾ Le parole «un apposito bilancio da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,» sono state sostituite alle parole «il bilancio» dall'art. 31 d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 10, co. 8, della l. 23 luglio 2009, n. 99.

2545 nonies. Modificazioni dell'atto costitutivo⁽¹⁾. – [I]. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

[II]. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

⁽¹⁾ V. nota al Titolo VI.

2545 decies. Trasformazione⁽¹⁾. – [I]. Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

[II]. Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

[III]. All'esito della trasforma-